

**Lavori per la bonifica dei materiali contenenti amianto LOTTO 1
presenti nell'area so.ge.mi. S.p.a. e contestuale posa di materiale
sostitutivo dove previsto.**

SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO

Rev 02

Indice:

PREMESSO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

Articolo 16. Controversie.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.

Articolo 20. Subappalto.

Articolo 22. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

CONTRATTO D'APPALTO

L'anno 2014, il giorno 00 del mese di 00000 presso la sede della Committente

sono comparsi i signori:

a)- **SO.GE.M.I. S.p.A.** con sede in Via, C.F./P.IVA. n°- nato a il il quale interviene nella sua qualità di di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Committente»;

b)- **xxxxxxxx** con sede in xxxx (xxxx) Via xxxx, x P.I. xxxxxxxx – nato a il il quale interviene nella sua qualità di che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

PREMESSO

1. che in seguito a, i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di € di cui € per oneri della sicurezza IVA esclusa;
2.;
3.;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La Committente affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, in piena conformità, con il presente contratto, gli elaborati progettuali e la documentazione di gara, l'appalto di tutte le forniture e prestazioni connesse, conseguenti e comunque necessarie per la corretta e regolare esecuzione dei seguenti lavori di bonifica LOTTO 1 relativi ai materiali contenenti amianto presenti nell'area SO.GE.MI. S.p.A. con posa dei materiali sostitutivi dove previsti:

- Bonifica dell'amianto friabile e sostituzione dell'isolamento termico di tubazioni per gli Edifici 10, Padiglioni A-B-C-D nell'area Ortomercato e per gli edifici Palazzina Liberty 02,04,05,06;
- Bonifica dell'amianto friabile dell'isolamento termico di tubazioni e caldaie per l'ex centrale Termica del Palazzo Sogemi e per l'Edificio 11 dell'area Ortomercato;
- Bonifica dell'amianto friabile fioccatto presente sulle strutture metalliche dell'edificio 26/31 dell'Area Ortomercato;
- Bonifica e sostituzione delle coperture degli Edifici 08 nell'area Palazzine Liberty e di parte della copertura dell'Edificio 02 del Mercato Ittico;
- Bonifica delle coperture per la tettoia dell'ex Canile.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato d'appalto Generale del Ministero LL.PP. vigente all'epoca della stipulazione del presente contratto e dal Capitolato speciale d'Appalto tecnico il quale prevarrà sul Capitolato Generale e sul presente contratto in caso di difformità, facenti parte integrante del progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui anche se non allegate e comunque firmate dalle parti si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni, se non limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo complessivo del presente appalto è formato da lavori compensati a corpo, pertanto il contratto sarà stipulato a corpo ai sensi e con le modalità stabilite dalla Legge 163/2006 e successive modificazioni in maniera particolare si farà riferimento all'articolo 326, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato "F", per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
2. I prezzi offerti dall'aggiudicatario in sede di gara sono utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera;
3. L'importo contrattuale di € xxxxxx di cui € xxxxxx per oneri complementari di sicurezza.
4. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Con riferimento all'importo dei lavori a corpo, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro risultano riassunte nel seguente prospetto:

Importo per le categorie dei lavori a corpo (esclusi oneri per la sicurezza):

N.	Categoria	Descrizione	Importo (euro)	Aliquota (%)
1	Bonifica amianto	Bonifica amianto friabile dai rivestimenti tubazioni, fioccato su travi e rimozione coperture in amianto compatto	€ 1.054.250,51	92%
2	Coperture	Posa nuove coperture ed accessori in lattoneria	€ 96.813,33	8%
Totale Importi			€ 1.151.063,84	100%

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Milano, all'indirizzo Via Lombroso, 54 presso la sede dei lavori.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati come indicato all'art. 12 del presente contratto.

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, il signor

4. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, se l'appaltatore non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Committente, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Committente può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla Committente la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni (.....) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori che verrà effettuata contestualmente alla firma del presente contratto.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale pari a €

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione. La misura complessiva della penale non può superare il 10% del prezzo netto d'appalto, pena la facoltà, per la Committente, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dalla legge n. 163/2006

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Committente abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto con riconoscimento dei lavori già eseguiti di tutte le spese già sostenute all'atto dello scioglimento del contratto; se la Committente si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto facente parte integrante del progetto, quelli a lui imposti per legge.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere dopo il verbale di ultimazione lavori e comunque non oltre il termine previsto per il collaudo positivo.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere, e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di tutti i suoi operatori in cantiere, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato, applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

4. Gli oneri per la sicurezza vengono contabilizzati in ogni S.A.L..

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. I prezzi di appalto s'intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto;

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la Committente, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina della legge 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base ad elenco prezzi di contratto, Listino Comune di Milano 2013 sconto (come da offerta) ed a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del D.P.R. n. 207/2010.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, 161 e 162 del D.P.R. n. 207/2010 e agli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Verrà concessa anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dall'art. 26-ter della Legge 98/2013 (Decreto del Fare) ;
2. I pagamenti verranno effettuati mediante assegno bancario con pagamento a 60gg. data protocollo SO.GE.M.I. della fattura.
3. L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni fine mese. Su ogni S.A.L. verrà effettuato il recupero anticipo del 5%, delle trattenute a garanzia del 5% e delle trattenute per gli adempimenti enti previdenziali del 0,5%, fermo restando la verifica da parte della Direzione dei Lavori del raggiungimento dell'avanzamento previsto;
4. Ciascuna rata sarà commisurata all'importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dal Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili fatta deduzione dell'eventuale importo di materiali consegnati e conteggiati all'Appaltatore in conto lavori;
5. La rata di saldo e lo svincolo delle garanzie verranno liquidati dopo l'approvazione del collaudo finale positivo e previo accertamento dell'adempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi contributivi ed assicurativi;
6. In occasione dell'emissione dei singoli S.A.L. il Direttore Lavori ha la facoltà di verificare i versamenti relativi alla mano d'opera (contributivi, previdenziali ed assicurativi) nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel precedente articolo di contratto, spettano all'appaltatore gli interessi,

legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 142 del DPR 207/2010 e agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della Committente e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. L'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato di collaudo.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Committente prima che il certificato di collaudo, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo comunque come da Capitolato Speciale d'Appalto; resta nella facoltà della Committente richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La Committente ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del decreto legislativo 81/2008;
- l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Nel caso si verificassero le ipotesi di cui sopra l'appaltatore, senza la possibilità di opposizioni, entro trenta giorni, dalla comunicazione formale di rescissione contrattuale, deve liberare il cantiere dalla sua attrezzatura o ad insindacabile giudizio della Committente lasciare in essere le medesime dietro pagamento del noleggio con i prezzi del Listino del Comune di Milano sconto 15%, nonché permettere il libero accesso ad altre società scelte dalla Committente per la continuazione dei lavori. Nel caso in cui l'appaltatore non dovesse rispettare tale clausola la Committente provvederà alla escussione della fideiussione cauzionale oltre che sospendere tutti i pagamenti.

Articolo 16. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, sentito l'appaltatore, formula le proprie osservazioni alla Committente, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve.

2. Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto varrà quanto previsto dal Capitolato Speciale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia del solo 0,50% per infortuni ai sensi della legge 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, in maniera particolare prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentato il DURC;

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 7 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Committente effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Committente può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore deve depositare presso la Committente:

- a) il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e la documentazione prevista dall'allegato XVII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e/o integrazioni, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori ;
- b) il Piano di Lavoro che, una volta ricevuta approvazione scritta da parte della Committente, del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, l'appaltatore stesso dovrà poi presentare all'ASL territorialmente competente secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma del Progetto Esecutivo;
- b) il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio e nel rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) consegnato dalla Committente;

2. Il Documento di Valutazione dei Rischi di cui alla lettera a), il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza di cui alla precedente lettera b) formano parte integrante del presente contratto d'appalto, e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 19. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa comunicazione alla Committente ed alla D.L. e nel rispetto dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. La Committente non procederà al pagamento diretto dei subappaltatori.

Articolo 21. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi della legge n. 163/2006, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Committente da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione RCT ed RCO con polizza rilasciata dalla n° e n° per il massimale rispettivamente di € 5.000.000,00 e di € 2.500.000,00.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma in possesso delle parti, i seguenti documenti indicati all'art. 3 del capitolato speciale d'appalto facente parte integrante del progetto.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare la legge 163/2006, e successive modifiche e integrazioni, il regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo del

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Committente.

Fatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della Committente

L'appaltatore